

Interpello per la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 1° aprile 2021, ha adottato la delibera di cui al seguente estratto di verbale:

"Il Consiglio,

- letto il Regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») e, in particolare, l'art. 17 in materia di "Nomina e rimozione dei procuratori europei delegati";

- vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117 di "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", che, in particolare, all'art. 4 ha delegato il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento EPPO;

- letto il D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9 recante "*disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura Europea «EPPO»*";

- rilevato, in particolare, che:

- i procuratori europei delegati, ai sensi del Regolamento EPPO, "*agiscono per conto dell'EPPO nei rispettivi Stati membri e dispongono degli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini, azione penale e atti volti a rinviare casi a giudizio*" (art. 13, paragrafo 1); essi "*sono membri attivi delle procure o della magistratura dei rispettivi Stati membri che li hanno designati. Essi offrono tutte le garanzie di indipendenza, possiedono le qualifiche necessarie e vantano una rilevante esperienza pratica relativa al loro sistema giuridico nazionale*" (art. 17, paragrafo 2);

- i procuratori europei delegati sono nominati, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento, su proposta del procuratore capo europeo, dal Collegio della Procura Europea, tra i magistrati designati dagli Stati membri;

- il Consiglio Superiore della Magistratura, secondo l'art. 5 del predetto D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9, è l'autorità competente a designare i procuratori europei delegati ai fini della loro nomina da parte del collegio della Procura Europea;

- letta la "Delibera sui criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano (art. 5, comma 2 D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9)" approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 25.2.2021 (prot. n. P 3633/2021 del 26.2.2021);

- vista la nota in data 26 marzo 2021 con cui il Ministro della giustizia ha comunicato, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.Lvo 9/2021, l'accordo concluso con il Procuratore capo europeo ai sensi del comma 1 del medesimo decreto in ordine al numero dei procuratori europei delegati ed alla loro ripartizione territoriale;
- rilevato che sono stati individuati i 9 uffici territoriali di seguito indicati (con ambito di operatività esteso a due o più distretti di Corte di appello, come innanzi specificati) e, per ciascuno di essi, è stata prevista la presenza di due magistrati, ad eccezione di Roma e Milano ove saranno in servizio tre PED;
- considerato che occorre procedere ad un interpello al fine di raccogliere le dichiarazioni di disponibilità dei magistrati italiani interessati ad essere designati procuratori europei delegati, ai fini della eventuale successiva nomina da parte del collegio della Procura europea, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento EPPO;

delibera

- di invitare i magistrati interessati a presentare **entro le ore 17.00 del 10 aprile 2021** una dichiarazione di disponibilità ad essere designati procuratori europei delegati in relazione ai seguenti uffici territoriali:

- BARI (per i distretti di Bari, Lecce e Campobasso):	2 PED
- BOLOGNA (per i distretti di Bologna, Ancona e Firenze):	2 PED
- CATANZARO (per i distretti di Catanzaro, Reggio Calabria e Potenza):	2 PED
- MILANO (per i distretti di Milano e Brescia):	3 PED
- NAPOLI (per i distretti di Napoli e Salerno):	2 PED
- PALERMO (per i distretti di Palermo, Catania, Caltanissetta e Messina):	2 PED
- ROMA (per i distretti di Roma, Perugia, Cagliari e L'Aquila):	3 PED
- TORINO (per i distretti di Torino e Genova):	2 PED
- VENEZIA (per i distretti di Venezia, Trieste e Trento):	2 PED

- che alla presente procedura si applicano le previsioni di cui alla *“Delibera sui criteri e la procedura per la valutazione delle dichiarazioni di disponibilità e la designazione dei procuratori europei delegati dello Stato Italiano (art. 5, comma 2 D.Lvo 2 febbraio 2021, n. 9)”* approvata nella seduta del 25.2.2021 (di seguito indicata come *“Circolare”*), come specificate dalle disposizioni che seguono.

1. Possono presentare dichiarazione di disponibilità per il conferimento delle funzioni di procuratore europeo delegato i magistrati, con funzioni giudicanti o requirenti, anche se collocati fuori dal ruolo organico della magistratura o in aspettativa, che al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità alla designazione:

- (a) non abbiano compiuto il cinquantanovesimo anni di età,
- (b) abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità,

(c) abbiano una conoscenza adeguata della lingua inglese e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2017/1939.

Per presentare la dichiarazione di disponibilità non occorre aver maturato il termine di legittimazione previsto dall'art. 194 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.

Posto che si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui l'accoglimento della dichiarazione di disponibilità determini il **passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti**, l'interessato, a pena di inammissibilità della dichiarazione di disponibilità, ha l'onere di richiedere con assoluta tempestività ed urgenza al Consiglio giudiziario (o agli altri organi competenti) il parere prescritto dall'art. 13 comma 3, del d.lgs. 160/06 (qualora, però, tale parere non sia stato già espresso nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente interpello), indicando nella dichiarazione di disponibilità l'avvenuto deposito della richiesta.

Il magistrato, inoltre, dovrà partecipare ad un **corso di riconversione** per mutamento funzioni, salvo che vi abbia già partecipato negli ultimi 4 anni calcolati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità del presente interpello.

2. Ogni magistrato può presentare in relazione al presente interpello una dichiarazione di disponibilità per un numero di **uffici territoriali** - tra i nove innanzi elencati - **non superiori a tre**, indicandone **l'ordine di preferenza**.

3. Le **dichiarazioni di disponibilità** devono essere compilate e presentate secondo le modalità precisate nel presente interpello e nell'allegato ("Istruzioni tecniche") che ne fa parte integrante; la documentazione utile ai fini della presente procedura deve essere indicata nella dichiarazione di disponibilità e prodotta secondo le prescrizioni contenute nel presente interpello e nel predetto allegato.

Le dichiarazioni di disponibilità potranno essere inserite a decorrere dal **2 aprile 2021** mediante il sito intranet del C.S.M. (www.cosmag.it).

Il magistrato deve compilare scrupolosamente il modulo della dichiarazione di disponibilità.

In particolare, ai fini di cui all'art. 6 ("Merito") della Circolare, il candidato deve indicare:

- per ciascun periodo fuori ruolo:
 - a) la data di immissione in possesso presso l'ufficio ove svolge/ha svolto l'incarico fuori ruolo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;
- per ciascun periodo di aspettativa ex art. 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001:
 - a) la data di immissione in possesso presso l'ufficio ove svolge/ha svolto l'attività in regime di aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;
- per ciascun periodo di esonero totale dall'attività giudiziaria:
 - a) la data da cui si è fruito dell'esonero totale; b) la data in cui è cessato l'esonero totale;
- per ciascun periodo di aspettativa per ricongiungimento con il coniuge all'estero:
 - a) la data di inizio dell'aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;
- per ciascun periodo di congedo straordinario per dottorato di ricerca:

- a) la data di inizio del congedo; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie;
- per ciascun periodo di aspettativa per: elezioni politiche; elezioni per il Parlamento europeo; elezioni amministrative; mandato parlamentare; mandato amministrativo comunale, provinciale o regionale; mandato presso il Parlamento europeo; assunzione di funzioni di governo; incarico di assessore:
- a) la data di inizio dell'aspettativa; b) la data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie.

Laddove in relazione a ciascuna delle predette ipotesi non sia intervenuta la nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie ovvero non sia cessato l'esonero totale dall'attività giudiziaria, nella dichiarazione di disponibilità deve essere indicata, quale seconda data (es.: "*data di nuova immissione nel possesso delle funzioni giudiziarie*"), quella di perfezionamento della dichiarazione stessa.

4. Il magistrato ha l'onere di allegare alla dichiarazione di disponibilità:

a. la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese, sia nella forma scritta che in quella orale, con allegazione di ogni elemento utile a dimostrarla;

b. l'autorelazione, in cui ogni candidato dovrà fornire ogni elemento utile ai fini della valutazione delle attitudini di cui all'art. 5 della Circolare.

Essa va predisposta in forma libera, con la seguente precisazione: deve contenere una sezione denominata "ABSTRACT" in cui inserire, per ciascuno dei documenti prodotti, un *abstract* che illustri sinteticamente le principali questioni giuridiche affrontate, con l'indicazione, ove possibile, nei documenti di rilevanti dimensioni, delle pagine in cui le predette questioni sono trattate.

c. la documentazione utile a comprovare il possesso delle attitudini di cui all'art. 5 della Circolare. A specificazione della previsione dell'art. 3, comma 2 della Circolare, il numero massimo di documenti di cui è consentita la produzione nella presente procedura è pari complessivamente a 5, in essi compresi i provvedimenti elaborati nel corso dell'attività giudiziaria (depositati o recanti segni grafici di significato equipollente al loro deposito nell'ambito di un procedimento giudiziario) o eventuali atti redatti nei periodi di collocamento fuori ruolo. In particolare, i magistrati collocati fuori ruolo possono produrre gli atti a loro firma, ovvero alla cui redazione hanno contribuito, specificando, in tal caso, la valenza dell'apporto fornito, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio. Gli eventuali atti diversi dai provvedimenti giudiziari, prodotti dai magistrati fuori ruolo, saranno valutati se attinenti alle attività proprie di EPPO.

La documentazione utile ai fini della presente procedura sarà unicamente quella specificamente indicata nella dichiarazione di disponibilità.

d. la richiesta di parere in ordine al mutamento di funzioni ex art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti, ove il magistrato che presenti la disponibilità svolga funzioni giudicanti;

e. la dichiarazione di potenziali incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

5. Una volta compilato il modulo della dichiarazione di disponibilità in ogni sua parte, il candidato deve caricare i documenti già dichiarati tramite l'apposita funzione di *upload*, secondo le modalità di cui all'allegato al presente interpello.

I documenti già presentati in occasione di precedenti procedure e che si intendono produrre nuovamente devono comunque essere caricati con le predette modalità.

Fino al **termine di scadenza** previsto dall'interpello (**10 aprile 2021, ore 17.00**) è possibile sostituire la dichiarazione di disponibilità mediante la presentazione di una nuova. L'inserimento di una nuova dichiarazione di disponibilità annulla la precedente

Se vengono inserite più dichiarazioni di disponibilità successive per il presente interpello (sicché l'ultima sostituisce le precedenti), il candidato deve caricare i documenti indicati nell'ultima dichiarazione.

6. Il Consiglio giudiziario (o gli altri organi competenti) deve esprimere il parere prescritto dall'art. 13 comma 3, del d.lgs. 160/06 (qualora tale parere non sia stato già formulato nei due anni antecedenti calcolati alla scadenza del presente interpello) entro e non oltre il termine di 5 giorni dalla richiesta del magistrato.

7. Sarà verificata per ciascun candidato la conoscenza della lingua inglese, anche giuridica, ad un livello non inferiore a quello "B1", attraverso un colloquio effettuato da parte di esperti designati dal Consiglio.

8. La Terza Commissione provvede, con sette giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.

La revoca della dichiarazione di disponibilità per il conferimento dei posti di procuratore europeo delegato deve essere effettuata al più tardi tre giorni prima della seduta di commissione fissata per la formulazione delle proposte.

Trascorso il termine anzidetto (tre giorni prima della seduta di commissione fissata per le proposte), la revoca può essere accolta fino alla delibera plenaria di designazione solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

All'esito della valutazione delle dichiarazioni di disponibilità il Consiglio forma, con riferimento a ciascun ufficio territoriale, e previa attribuzione dei punteggi per attitudini, merito ed anzianità secondo i criteri fissati nella Circolare (artt. 5, 6 e 7), separate graduatorie, designando, per ciascun ufficio, un numero di magistrati corrispondente a quelli indicati in premessa.

Nel caso in cui il magistrato abbia espresso preferenze per più uffici territoriali e risulti inserito, in posizione utile, in più graduatorie il Consiglio lo designa per la sede che risulti prioritaria nell'ordine di preferenza espresso.

Entro cinque giorni dalla proposta della Terza Commissione di formazione delle graduatorie di cui al comma 4 il magistrato designato trasmette al consiglio, tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato ped2021@cosmag.it, un *curriculum* in lingua italiana e in lingua inglese, nonché una lettera in lingua inglese che illustri la motivazione professionale dell'aspirante a ricoprire le funzioni di PED e le ragioni per cui la sua specifica esperienza può contribuire positivamente all'azione di EPPO.

(ALLEGATO)

ISTRUZIONI TECNICHE

Nel modulo della dichiarazione di disponibilità, in corrispondenza del **codice 09/u** (corrispondente ai provvedimenti ovvero agli atti redatti nel corso di periodi fuori ruolo), il candidato avrà a disposizione una finestra di dialogo in cui inserire il titolo di ciascun documento.

Il titolo del documento non dovrà superare i 100 caratteri, dovrà contenere solo caratteri alfanumerici. Ad eccezione eventualmente del carattere –, non è consentito l'utilizzo di caratteri speciali (es.: “ \ / * è ° à ò ç @ ^ ‘ ”).

Una volta compilato il modulo della dichiarazione di disponibilità in ogni sua parte ed aver cliccato il pulsante “*clicca qui per confermare*”, il candidato dovrà cliccare sul pulsante “*inserisci documentazione dichiarata*”.

L'autorelazione, la dichiarazione di adeguata conoscenza della lingua inglese e gli allegati volti a dimostrarla, la dichiarazione di potenziale incompatibilità, i provvedimenti ovvero gli atti redatti nel corso di periodi fuori ruolo dovranno essere prodotti in formato PDF.

In caso di scansione, si raccomanda di utilizzare una risoluzione non superiore a 300x300 in bianco e nero.

La pagina per l'upload dei documenti potrà essere sempre raggiunta sia dall'apposita voce di menù (che rimarrà attiva fino allo scadere dei termini) presente nella sezione dedicata alle domande di tramutamento della propria scheda personale su cosmag (**Inserimento documentazione per dichiarazione disponibilità PED**) che dalla voce “**Visualizza dichiarazioni disponibilità PED**”.

Sia nella pagina di conferma di inserimento dichiarazione di disponibilità che nella pagina di *upload* è possibile stampare la ricevuta di avvenuto inserimento della dichiarazione stessa. Ai fini della attestazione che includa anche quella relativa alla documentazione inviata tramite *upload*, va utilizzato il pulsante di stampa presente in quest'ultima pagina.

Eventuali difficoltà nell'*upload* dei documenti potranno essere segnalate all'indirizzo dedicato istruzioniped2021@cosmag.it, dovendosi in ogni caso rispettare, per il caricamento dei documenti medesimi, il termine fissato nell'interpello. Si precisa che il predetto indirizzo è finalizzato unicamente alla segnalazione di difficoltà tecniche."